

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Premessa**

Il presente schema di provvedimento, nel dare attuazione alla delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 137 del 2002, in materia di cinematografia, risponde, in primo luogo, all'esigenza di coordinare le disposizioni in materia, sparse, nel quadro vigente, tra le diverse fonti normative, a partire dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di ricondurre l'intera disciplina ad un sistema unitario e coerente, sia sotto il profilo dell'individuazione e dell'attuazione delle politiche pubbliche di settore, sia sotto quello della gestione delle risorse assegnate.

La normativa in tema di cinematografia, difatti, è stata caratterizzata, negli ultimi decenni, da un affastellarsi di disposizioni promananti da diverse fonti, primarie e secondarie, anche di natura regolamentare, rendendo indispensabile una complessiva opera di riordino della materia, volta a dare alla stessa un assetto di maggiore semplicità e chiarezza.

Alcuni profili particolarmente tecnici della materia hanno consigliato di rinviare l'individuazione delle modalità di attuazione della disciplina stessa a successivi decreti ministeriali.

Il testo risultante presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- la semplificazione della procedura di finanziamento ai film di interesse culturale, mediante l'eliminazione della doppia valutazione da parte delle attuali due commissioni (consultiva e per il credito) e l'istituzione di un'unica commissione, che provvede al riconoscimento dell'interesse culturale ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, sulla base di regole comuni ai diversi ambiti di intervento. La valutazione dell'opera è determinata, fino ad un massimo del 50%, da una serie di parametri automatici di "reference" del progetto filmico, incentrati, principalmente, sulla qualità artistica e tecnica del film,

nonché sui risultati artistici ottenuti dal regista, dallo sceneggiatore, dal cast di interpreti principali e secondari e dai tecnici qualificati, in un arco temporale di riferimento da definirsi con successivo decreto ministeriale.

- l'introduzione di un sistema di "reference" applicato ai produttori, che prevede l'iscrizione delle imprese ad appositi elenchi distinti in due categorie di classificazione, sulla base dei seguenti parametri: a) qualità dei film realizzati; b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti; c) capacità commerciale dimostrata. L'appartenenza alle diverse categorie comporta una differenziazione nella quota di finanziamento assegnabile;
- l'istituzione di un organo, composto anche da rappresentanti degli enti territoriali, che, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, contribuisca, con l'elaborazione di un programma triennale, ad individuare le aree geografiche di intervento e gli obiettivi per l'erogazione di quei contributi ed incentivi, previsti dal presente decreto legislativo, destinati ad incidere maggiormente sull'economia locale. Detto organo, denominato "Consulta territoriale per le attività cinematografiche", provvede altresì ad individuare gli obiettivi nell'ambito della promozione delle attività cinematografiche e fornisce attività di consulenza, su richiesta del Ministro, consentendo di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 3, che attribuisce alla Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le diverse competenze, il compito di perseguire le finalità indicate al medesimo articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo.
- la possibilità di reperire risorse aggiuntive per il settore della produzione attraverso l'utilizzazione di marchi e prodotti all'interno dell'opera cinematografica (cd. *product placement*). La previsione non va disgiunta dall'individuazione dei criteri e delle modalità tecniche attuative, rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che siano in grado di

assicurare, comunque, un equilibrato rapporto con il contesto normativo ed un'ideale comunicazione agli utenti;

- la riqualificazione del ruolo imprenditoriale nel settore della produzione, mediante la riduzione della quota massima di costo del film finanziabile, coincidente con quella assistita dal fondo statale, ed il condizionamento dell'effettiva concessione del finanziamento al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il residuo costo di produzione. Al fine di favorire il collegamento virtuoso tra imprese di produzione ed autori esordienti, si prevedono, altresì, incentivi alle imprese di produzione, in forma di finanziamenti, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti;
- la previsione di nuove regole per il finanziamento alla distribuzione, erogato secondo meccanismi automatici che ne commisurano l'entità alla precedente attività distributiva. Detto finanziamento è vincolato a successivi reinvestimenti nella distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale;
- la riformulazione del sistema di attribuzione dei premi di qualità, con la previsione dell'obbligo di reinvestimento per la quota destinata alle imprese di produzione;
- la semplificazione e la razionalizzazione delle attività di promozione, i cui obiettivi vengono individuati anche grazie al programma triennale elaborato dalla Consulta territoriale;
- la rimodulazione del credito all'esercizio, con particolare attenzione alla realizzazione o alla riapertura di sale nei centri urbani ed alla realizzazione di sale nei comuni sprovvisti, secondo le indicazioni programmatiche formulate dall'organo consultivo rappresentativo degli interessi territoriali.

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede oneri ulteriori a carico dello Stato. Non si è, pertanto, reso necessario predisporre la corrispondente relazione tecnica.

## **Articolo 1**

L'articolo 1, muovendo dall'enunciato della legge n. 1213 del 1965, prevede una formulazione degli obiettivi e delle finalità del presente decreto legislativo che sia attenta al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, in materia di attività culturali. In tal senso, il comma 3 attribuisce alla Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, il perseguimento degli obiettivi nell'ambito delle attività cinematografiche, considerando anche quei profili del settore maggiormente ancorati alla dimensione locale. I commi 1 e 2 evidenziano, altresì, il rilievo costituzionale delle attività cinematografiche, intese quale *“fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”*, nonché la rilevanza economica ed industriale delle attività stesse. Sotto tale aspetto, con particolare riferimento all'individuazione e promozione delle opere di interesse culturale, all'incentivazione di un cinema “di qualità” nonché alla conservazione e diffusione all'estero del patrimonio culturale cinematografico, la materia cinematografica sfugge ad ogni forma di territorializzazione degli interessi coinvolti e la relativa disciplina assume necessariamente una dimensione nazionale, se non addirittura sovranazionale, mediante accordi internazionali, cui è frequente il ricorso nel settore della produzione e della distribuzione.

## **Articolo 2**

In via preliminare, è stato necessario procedere ad una revisione delle definizioni già contenute nella legge n. 1213 del 1965, ordinandole secondo un diverso criterio logico, che vede la preventiva individuazione e definizione di "generi filmici", seguita, negli articoli successivi, dall'indicazione dei requisiti necessari al riconoscimento della nazionalità italiana del film. In tal senso, si è proceduto a rifondere il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 1213 del 1965, che trattava

congiuntamente gli aspetti sopra evidenziati, nelle distinte previsioni di cui agli articoli 2 e 3 (per le definizioni) e di cui agli articoli 5 , 6 e 7 (relativi al riconoscimento della nazionalità del film) del presente schema di decreto legislativo.

Sostanziali novità sono contenute nella definizione di “film di interesse culturale”, rispetto al quale trovano spazio le due diverse tipologie di requisiti che individuano da un lato i film con significative qualità culturali o artistiche e, dall’altro, i film con eccezionali qualità spettacolari. Anche la definizione di “sala delle comunità ecclesiali”, presente nella normativa vigente, è stata riformulata in termini di “sala di comunità religiosa” secondo un corretto rapporto della normativa statale con le diverse confessioni religiose.

### **Articolo 3**

Innovativa è la previsione, all'articolo 3, comma 1, dell'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici, istituiti presso la Direzione generale competente, ai fini dell'ammissione delle imprese stesse ai benefici di legge. L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha comportato l'equiparazione alle imprese nazionali di quelle con sede in altro paese membro, ma con prevalente attività in Italia, a condizione di reciprocità.

Per le imprese di produzione, detta iscrizione assicura altresì una finalità di classificazione, con la previsione di due diverse categorie, alle quali corrispondono diverse soglie di finanziamenti erogabili. L'appartenenza all'una o all'altra delle due aree è legata a parametri tecnici relativi alla precedente attività dell'impresa ed incentrati sulla dimostrata capacità commerciale, valutata anche in base alla restituzione dei precedenti finanziamenti e sulla qualità dei film realizzati dall'impresa.

#### **Articolo 4**

Nell'articolo 4 è stata prevista l'istituzione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Si tratta di un organo che, in attuazione di quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 1, consente il coordinamento delle attività amministrative dello Stato e degli enti territoriali nel settore della cinematografia. L'organo, composto anche da rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, nonché da membri designati dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori dell'esercizio cinematografico, svolge, oltre ad attività consultiva, attività di programmazione su base triennale, volta ad individuare gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche, nonché le aree geografiche privilegiate di investimento ai fini dell'erogazione dei contributi a sostegno dell'esercizio e delle industrie tecniche.

#### **Articolo 5**

In ordine ai requisiti soggettivi per il riconoscimento della nazionalità italiana., già disciplinati dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 8, 12-bis, della legge n. 1213 del 1965, il presente schema prevede l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea, secondo quanto già previsto all'articolo 26, comma 6, legge n. 153 del 1994, in attuazione di direttive comunitarie. Inoltre viene introdotto, in via innovativa, il requisito dell'obbligo di effettuare in Italia almeno il 30% della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti più squisitamente tecniche ed agli oneri sociali. Tale requisito, obbligatorio per i film riconosciuti di interesse culturale, introduce il criterio della cd. "territorializzazione della spesa", ammesso in ambito UE fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo del film, con la finalità di instaurare un "circolo virtuoso" in favore delle imprese cinematografiche nazionali. Nell'ambito dei requisiti necessari per il riconoscimento della nazionalità italiana, indicati al comma 4, sono stabilite, nel successivo comma 5, deroghe in ordine all'obbligo della ripresa sonora diretta in lingua italiana ed all'obbligo

dell'utilizzo della troupe italiana, concesse dall'autorità amministrativa sulla base di esigenze artistiche di ambientazione del soggetto cinematografico.

## **Articolo 6**

Con riferimento alle coproduzioni, la presente proposta introduce un regime differenziato in ordine all'appartenenza dell'impresa coprodittrice ad un Paese membro o estraneo all'UE. In tale ultima ipotesi, rimane il limite della quota minima del 20%, già definita dall'articolo 19 della legge n. 1213 del 1965. Per le coproduzioni con Paesi comunitari, la definizione della quota minima è rimessa agli strumenti convenzionali, in previsione di un riconoscimento di nazionalità "comunitaria" del film. In mancanza di accordo internazionale, è prevista la possibile autorizzazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale in compartecipazione con imprese straniere.

## **Articolo 7**

Prevede espressamente la presentazione di una specifica istanza per il riconoscimento dell'interesse culturale del film, valutata dalla Commissione e secondo i criteri di cui al successivo articolo 8. Sono, altresì, indicati al comma 2 dell'articolo 7 i requisiti soggettivi obbligatoriamente o facoltativamente richiesti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere per le quali sia stata presentata la predetta istanza, secondo una logica più esigente e restrittiva rispetto a quanto previsto all'articolo 5. Con previsione analoga a quella del comma 5 dell'articolo 5, anche in questo caso sono concesse deroghe, per ragioni artistiche, oltre che per i requisiti relativi alla ripresa sonora diretta in lingua italiana ed all'utilizzo della troupe italiana, anche relativamente all'obbligo delle riprese e dell'uso di teatri di posa in Italia.

## **Articolo 8**

Si è proceduto ad una revisione del sistema di valutazione per l'ammissione ai benefici di legge, innovando il regime previsto all'articolo 3 della legge n. 1213 del 1965. La riforma ha perseguito l'obiettivo, individuato dalla legge delega, di snellimento ed abbreviazione dei procedimenti di valutazione, mediante la razionalizzazione degli organismi consultivi esistenti e delle relative funzioni. Al fine di informare il giudizio ad una maggiore oggettività ed equità, sono stati espressamente definiti gli elementi di valutazione. Essi sono individuati, oltre che nella qualità artistica e tecnica dell'opera, rimessa al discrezionale giudizio della Commissione, in parametri automatici di valutazione (*reference system*), riferiti ai risultati artistici ottenuti in precedenza dai soggetti qualificati (regista, sceneggiatore, cast interpreti principali e secondari, etc.). Detti parametri automatici sono destinati ad incidere sulla valutazione complessiva in misura non superiore al 50%. Un'ulteriore novità è rappresentata dalla composizione della Commissione che, nello schema in esame, vede la partecipazione di esperti altamente qualificati nei vari settori dell'attività cinematografica e, per la sezione deputata alla promozione della cultura cinematografica, anche di un rappresentante delle Regioni, e, per le delibere relative alla promozione cinematografica all'estero, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri, diversamente da quanto previsto nella disciplina vigente, che chiama a farvi parte esclusivamente rappresentanti dei diversi settori dell'industria cinematografica.

## **Articolo 9**

Una novità di particolare evidenza è rappresentata dall'ammissibilità della particolare tecnica di comunicazione pubblicitaria denominata "*product placement*". La previsione, innovativa rispetto al divieto di qualsiasi finalità pubblicitaria dei film, contenuta nell'articolo 25, comma 2, della legge n. 1213 del 1965, è parsa opportuna in quanto consente di disciplinare e contenere entro margini non



contrastanti con la normativa di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992, in tema di riconoscibilità della pubblicità, un fenomeno comunque presente nella prassi e largamente diffuso nella produzione cinematografica straniera. Le modalità tecniche sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale. Con la previsione di cui al comma 2, si rende, inoltre, possibile il sostegno, finora non consentito, a produzioni realizzate con la parziale partecipazione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ai costi complessivi del film.

### **Articolo 10**

In materia di incentivi alla produzione, restano ferme le previsioni dell'articolo 7 della legge n. 1213 del 1965; è stata introdotta, quale elemento di novità, la destinazione dei contributi erogati, secondo le modalità stabilite nel successivo decreto ministeriale, all'ammortamento dei mutui contratti e, per il residuo, al patrimonio dell'impresa, anche al fine del reinvestimento in ulteriori produzioni. E' stato, inoltre, ridotto a diciotto mesi dalla prima proiezione l'intervallo temporale per il calcolo dei contributi in percentuale sugli introiti lordi, previsto in due anni dall'articolo 7 della legge n. 1213 del 1965, in ragione della riduzione del periodo di diffusione nelle sale cinematografiche dell'opera filmica.

### **Articolo 11**

Relativamente alla liquidazione dei contributi, rimessa - per le modalità di attuazione - ad un successivo decreto ministeriale, è stata prevista l'attribuzione di una percentuale del contributo, da definirsi con il medesimo decreto, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), quale corrispettivo del servizio di rilevamento dati dalla stessa effettuato, che dovrà avere una periodicità almeno trimestrale.

## **Articolo 12**

Al fine di razionalizzare e rendere coerente l'attuale sistema di sostegno alle attività di produzione, distribuzione, ed esercizio cinematografico, nonché alle industrie tecniche del settore, viene istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un unico Fondo, destinato alle finalità indicate al comma 3, con la contestuale soppressione dei Fondi attualmente esistenti, rivolti alla corresponsione di finanziamenti e contributi a favore delle medesime attività.

Con **successivi decreti** verranno definite le quote percentuali del Fondo che dovranno essere destinate alle distinte attività, nonché le modalità tecniche di gestione, di erogazione dei finanziamenti e contributi e di monitoraggio dell'impiego delle risorse erogate.

In proposito, si prevede che, dopo un periodo transitorio di 12 mesi nel quale verrà ancora curata dalla Banca nazionale del lavoro-Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.A., la gestione del Fondo sarà affidata a Cinecittà Holding S.p.A., per una maggiore rispondenza alle esigenze di efficienza e celerità del sistema di sostegno.

## **Articolo 13**

Il sostegno alla produzione si prefigge lo scopo di rivalutare il ruolo imprenditoriale del produttore, con la previsione a suo favore di un mutuo, di durata triennale, la cui quota massima, ridotta rispetto alle disposizioni vigenti, è coincidente con quella assistita dal fondo statale. La concessione di detto mutuo è subordinata all'effettivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie a coprire il residuo costo di produzione. La mancata restituzione del finanziamento comporta, secondo il disposto del comma 4, l'acquisizione allo Stato dei diritti di utilizzazione dell'opera, nella misura corrispondente alla parte di finanziamento non ammortizzato, e l'impossibilità per la medesima impresa di presentare ulteriori istanze di finanziamento per i successivi tre anni. Al fine di favorire il

collegamento virtuoso tra imprese di produzione ed autori esordienti, si prevedono, altresì, finanziamenti alle imprese di produzione che investano nello sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, di autori esordienti.

#### **Articolo 14**

Maggiori risorse sono state destinate, nel presente schema, a sostegno del settore distributivo. In particolare, per la distribuzione in Italia, è stata prevista l'erogazione di contributi commisurati, secondo un meccanismo di automazione, ai risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente dalla medesima impresa nella distribuzione di film di interesse culturale. Per alimentare un circuito virtuoso tra i diversi settori, i contributi concessi sono destinati al reinvestimento nella distribuzione di opere che abbiano ricevuto i finanziamenti nella fase produttiva, ai sensi del presente decreto legislativo. Con analoghi meccanismi di automazione sono concessi altresì contributi alle imprese di esportazione, per la distribuzione estera, commisurati ai risultati dell'attività dell'anno precedente. A seguito delle valutazioni formulate dall'apposita sezione della Commissione di cui all'articolo 8, è concesso annualmente un sostegno speciale alle imprese per la distribuzione di alcuni film, in determinati Paesi UE, secondo modalità tecniche definite con successivo decreto ministeriale.

#### **Articolo 15**

Il sistema di sostegno all'esercizio cinematografico continua a prevedere, come nella normativa vigente, contributi in conto interesse e in conto capitale. Riguardo ai primi, sono concessi contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, stipulati per la realizzazione delle tipologie di investimenti previsti nel presente articolo. In tale ambito, tuttavia, gli interventi volti alla realizzazione di nuove sale, al ripristino delle sale inattive o alla trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero di schermi, ricevono contributi solo se realizzati nelle aree

geografiche individuate dalla Consulta territoriale nel programma triennale di cui all'articolo 4. L'entità del contributo è maggiorata nel caso in cui l'impresa esercente si impegni alla programmazione di consistenti quote di film nazionali ed europei.

A favore delle imprese di esercizio sono inoltre previsti contributi in conto capitale, di regola erogati alternativamente ai contributi in conto interesse, ma, per taluni interventi finalizzati ad una maggiore capillarizzazione dell'esercizio sul territorio, erogati cumulativamente agli stessi.

### **Articolo 16**

Il sostegno alle industrie tecniche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello vigente, basato sulla concessione di mutui decennali a tasso agevolato e contributi sugli interessi. L'entità del sostegno è commisurata, oltre che alle dimensioni dell'impresa, anche all'appartenenza della stessa alle aree privilegiate di investimento, individuate dalla Consulta territoriale nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4.

### **Articolo 17**

Il vigente sistema di conferimento di attestati e premi di qualità (articoli 8 e 9 della legge n. 1213 del 1965) è **rimodulato con la previsione innovativa di un obbligo di reinvestimento** della quota del premio di qualità destinato all'impresa produttrice nella produzione di film nazionali. Anche in questo caso, le modalità tecniche di concessione e liquidazione dei premi saranno previste con successivo decreto ministeriale

## **Articolo 18**

Nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente proposta normativa, permane il ruolo riconosciuto alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica dall'articolo 44 della legge n. 1213 del 1965. Le associazioni nazionali sono ammesse ad un contributo, gravante sul fondo di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione ed all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, previo riconoscimento delle associazioni medesime, ai soli fini dei benefici di cui al presente decreto legislativo, da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali. Nell'iter procedimentale finalizzato a detto riconoscimento, è attribuito alle Regioni, con previsione innovativa, il compito di attestare, secondo procedure amministrative stabilite dagli organi regionali, l'effettiva operatività, in almeno cinque Regioni, delle associazioni stesse.

## **Articolo 19**

**Le risorse finanziarie del Fondo previsto dall'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965 rimangono destinate, anche nel nuovo sistema, alla promozione delle attività cinematografiche. Non vi sono sostanziali variazioni nelle finalità,** già elencate nel citato articolo 45, consistenti nello sviluppo di progetti utili a sostenere le programmazioni stagionali e le attività di distribuzione, nella promozione di manifestazioni ed iniziative in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nel sostegno delle sale *d'essai*, nella conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale, nella realizzazione di mostre e rassegne d'arte cinematografica di interesse nazionale ed internazionale e nella pubblicazione e divulgazione di scritti e riviste di interesse nazionale, afferenti alla cinematografia. In taluni dei settori elencati, nei quali la promozione è legata alla cura di interessi territorialmente localizzati, gli obiettivi da perseguire sono individuati dalla

Consulta territoriale nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 4 e successivamente recepiti nel documento programmatico annuale del Ministro per i beni e le attività culturali. Le modalità tecniche di accesso alle risorse e di erogazione delle stesse sono definite con successivo decreto ministeriale.

### **Articolo 20**

L'articolo 20 ripropone, con opportuni adeguamenti, i contenuti dell'articolo 23 della legge n. 1213 del 1965, in relazione agli adempimenti amministrativi previsti a carico delle imprese di produzione ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.

### **Articolo 21**

In misura analoga al precedente, anche l'articolo 21, ripropone, con alcune modifiche formali, i contenuti dell'articolo 20 della legge n. 1213 del 1965, in materia di adempimenti tecnici.

### **Articolo 22**

La disciplina dell'apertura delle sale cinematografiche, che prevedeva, nel sistema vigente, un'autorizzazione ministeriale, per le sale con un numero di posti superiore a 1300, e la competenza degli enti locali, per le sale di dimensione minore, è stata con il presente schema, rimessa *in toto* alla legislazione regionale, in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione. Nel dettare i principi fondamentali della disciplina, l'articolo 22 àncora il provvedimento autorizzatorio ad alcuni criteri destinati ad assicurare una maggiore capillarizzazione delle sale sul territorio ed una migliore fruizione collettiva delle attività cinematografiche, con la previsione obbligatoria di verifiche periodiche, almeno annuali, circa l'efficienza tecnica delle strutture.

### **Articolo 23**

L'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, già prevista all'articolo 25 della legge n. 1213 del 1965, è stata estesa, nell'articolo 23, quale presupposto per l'ammissione ai benefici di legge, anche ai film in coproduzione, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6.

### **Articolo 24**

Le finalità di raccolta e conservazione del patrimonio filmico nazionale espletate dalla Cineteca nazionale sono confermate all'articolo 24.

Per agevolare le finalità istituzionali della Cineteca, è previsto un'ulteriore onere di deposito di una copia negativa dei film, anche non riconosciuti di interesse culturale, a carico delle imprese di produzione che vogliano beneficiare degli incentivi alla produzione di cui all'articolo 10.

E' riconosciuta alla Cineteca nazionale ed alla Direzione generale competente la facoltà di avvalersi delle copie depositate e delle ulteriori copie stampate a proprie spese, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, per proiezioni a scopo culturale o didattico ovvero per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali non aventi finalità di lucro.

### **Articolo 25**

Le agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla legge n. 1213 del 1965 (articoli 6, 24, 30, 37, 39, 41 comma 3) afferenti le attività cinematografiche, nelle parti in cui sono da considerarsi ancora applicabili, hanno trovato collocazione nell'articolo 25. Non si è ritenuto, invece, opportuno riprodurre altre disposizioni già presenti nelle norme tributarie vigenti. Pertanto, il sistema delle agevolazioni fiscali e finanziarie in favore delle attività cinematografiche risulta invariato.

## **Articolo 26**

La disposizione dell'articolo 26, in materia di tutela della concorrenza, conferma il rinvio alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, già operato dall'articolo 55-bis della legge n. 1213 del 1965.

## **Articolo 27**

L'articolo 27 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il regime transitorio previsto al comma 2 è finalizzato ad un'ottimale gestione delle risorse nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di sostegno finanziario, con particolare attenzione al rilevante numero di istanze, legate al regime vigente, in corso di presentazione presso i competenti uffici dell'Amministrazione proponente.

## **Articolo 28**

L'articolo 28 prevede l'abrogazione delle norme di rango primario superate, incompatibili o in contrasto con quelle del presente schema di decreto legislativo.